

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Via Martiri della Liberazione, 11 – 20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Cod. Fiscale e P.I. 09571970962

PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UFTLSG

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA PRESSO L'UNIONE DI COMUNI

**APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E
MINUTA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
DELLA DURATA DI TRE ANNI**

D.U.V.R.I.

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08)

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI
SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE PATRIMONIO**

LOTTO 2

Comuni di Liscate e Truccazzano



**Comune di
Bellinzago Lombardo**

Città Metropolitana di Milano
Via Roma, 46 – 20060
Codice Fiscale e P.I. 01554230159

www.bellinzagolombardo.gov.it

PEC: protocollo@pec.bellinzagolombardo.gov.it



**Comune di
Pozzuolo Martesana**

Città Metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione, 11 – 20060
Codice Fiscale 83504230158 - P.I. 03609520154

www.comune.pozzuolmartesana.mi.it

PEC: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it



**Comune di
Liscate**

Città Metropolitana di Milano
Largo Europa, 2 – 20060
Codice Fiscale 83503450153 – P. I 06724920159

<http://www.comune.liscate.mi.it>

PEC: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it



**Comune di
Truccazzano**

Città Metropolitana di Milano
Via Scotti, 50 – 20060
Codice Fiscale 83502350156 - P.I. 05043880151

<http://www.comune.truccazzano.mi.it>

PEC: comune.truccazzano.mi@legalmail.it

SETTORE N. 8 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - MANUTENZIONE E SICUREZZA

Responsabile del Settore Geom. Sandro Antognetti

lavoripubblici@unioneaddamartesana.it

manutenzioni@unioneaddamartesana.it

PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it

Tel. 02/9538 5030 (Ufficio di Bellinzago Lombardo)

Tel. 02/9599 7728 (Ufficio di Truccazzano – Liscate)

Tel. 02/95 0908 248 (Ufficio di Pozzuolo Martesana)

Sommario

Introduzione	1
Art. 26 D.lgs. 81/08.....	1
Normativa di riferimento	4
Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	5
Sospensione dei Lavori.....	5
Dati identificativi azienda committente.....	6
Attività svolta dalla committente e mansionario.....	8
Dati identificativi società appaltatrice.....	9
Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	9
SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI (Art. 8 del CAPITOLATO TECNICO I - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	9
Documentazione	11
Rischi da possibili interferenze.....	11
Rischio elettrico	11
Rischio per uso attrezzature	11
Rischio gestionali	12
Rischio chimico	12
Rischio da investimento e incidente stradale	12
Gestione delle emergenze	13
Rischi degli ambienti di lavoro	14
Rischio caduta, inciampo, scivolamento e caduta oggetti dall'alto.....	16
Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici	16
Rischio rumore.....	17
Rischio biologico.....	17
Costi della sicurezza.....	18
Nota finale	18

INTRODUZIONE

In base all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

ART. 26 D.LGS. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al

[decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163](#), tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (comma così sostituito dall'[art. 32, comma 1, lettera a\)](#), [legge n. 98 del 2013](#))

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al [d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177](#), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), [legge n. 98 del 2013](#))

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'[articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli [articoli 1559](#), ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, [1655, 1656 e 1677 del codice civile](#), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'[articolo 1418 del codice civile](#) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 977 del 17 ottobre 1967

Descrizione: Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/2000).

D.P.R 151/2011

Descrizione: Elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi.

D.lgs. 645/96:

Descrizione: Tutela delle lavoratrici madri.

D.M. 10/03/1998:

Descrizione: Attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi.

Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 23/02/2004)

Descrizione: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Allegato 3: [1 - 2](#). Allegato 4: [1 - 2](#).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (G.U. n. 300 del 29/12/2003)

Descrizione: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

Circolare del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004)

Descrizione: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori

Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n.37(G.U. n. 61 del 12/03/2008)

Descrizione: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Descrizione: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

MODALITÀ OPERATIVE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il Datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca.

Il Committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA COMMITTENTE

Ragione sociale	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Sede legale	Via Martiri della Liberazione, 11 20060 – Pozzuolo Martesana (MI)
Sede esaminata	1. Pozzuolo Martesana 2. Bellinzago Lombardo
Datore di lavoro	Geom. Alberto Cavagna
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	EXITone S.p.A. (Capogruppo) e Studio Alfa S.r.l. (Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., attiva dal 07/03/2016 sui seguenti lotti geografici: Lotto 1 – Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria) Ing. Andrea Valle
Medico competente	In corso di nomina
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	In corso di nomina (Oltre alla formazione obbligatoria della durata di 32 ore, è obbligatorio che il RLS partecipi annualmente ad un corso di aggiornamento di 4 ore.)
Personale dipendente	Presso la Sede di Liscate: 18 dipendenti Presso la Sede di Truccazzano: 25 dipendenti.
Addetti alla gestione dell'emergenza Antincendio ed Evacuazione	Presso la Sede di Liscate: Presso la Sede di Truccazzano: (Si ricorda che è obbligatorio che gli incaricati addetti prevenzione incendi frequentino un idoneo corso di aggiornamento riguardo la prevenzione incendi.)
Addetti alla gestione dell'emergenza Pronto Soccorso	Presso la Sede di Pozzuolo Martesana: Presso la Sede di Bellinzago Lombardo: (Si ricorda che è obbligatorio per gli addetti incaricati primo soccorso la partecipazione ad un corso di aggiornamento con cadenza triennale.)

D.U.V.R.I.

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08)
Appalto del Servizio di Pulizia degli Immobili e Minuta Manutenzione del Patrimonio
dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda-Martesana", della durata di tre anni

A.T.S. di competenza	Via Mantova, 1 – 20066 MELZO (MI)
Ispettorato provinciale del lavoro	Via M. Macchi, 9 – 20124 MILANO (MI)
Orario di lavoro	8.00 – 13.00 14.00 – 18.30
Data della valutazione	Giugno 2019

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMITTENTE E MANSIONARIO

Mansione	N°	Compiti
<u>Ufficio tecnico</u> tecnico comunale impiegata istruttore tecnico	14	Tecnico comunale - istruttore tecnico: attività di disbrigo pratiche d'ufficio, utilizzo videoterminale, sopralluoghi presso cantieri comunali, vigilanza del territorio, utilizzo di autovetture. Impiegata: attività di disbrigo pratiche d'ufficio (utilizzo VDT), ricezione del pubblico
<u>Ufficio Anagrafe</u> <u>Ufficio Ragioneria</u> <u>Ufficio servizi sociali</u> impiegata assistente sociale		Disbrigo pratiche d'ufficio (utilizzo VDT) Contatto con il pubblico.
<u>Operaio</u>	1	Operaio: interventi di manutenzione delle aree verdi, strade (posa di cartellonistica stradale). Vuotatura dei cestini sul territorio e pulizia aree. Manutenzione delle attrezzature e del verde. Facchinaggio, trasporto attrezzature, arredi e allestimenti di aree pubbliche. Utilizzo di autoveicoli e utensili.
<u>Messo</u>	1	Consegne - fattorino
<u>Polizia Municipale</u> agente	3	Pattugliamento a bordo di automobile e controllo del traffico. Possibile utilizzo di arma da fuoco. Notifica atti.
<u>Bibliotecario</u>	1	Attività di archiviazione e catalogazione libri – contatto con il pubblico.

DATI IDENTIFICATIVI SOCIETÀ APPALTATRICE

Ragione sociale	
Datore di lavoro	
Sede legale	
Sede operativa	
Numero di dipendenti	
Data della valutazione	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ APPALTATRICE E MANSIONARIO

SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI (ART. 8 DEL CAPITOLATO TECNICO I - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)

Per Servizi di Pulizia agli immobili si intendono tutte le attività, eseguite in via continuativa secondo la durata temporale del contratto stipulato, volte ad assicurare il comfort igienico-ambientale all'interno ed all'esterno degli immobili contribuendo altresì alla valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione Pubblica. Ricordiamo che i suddetti servizi sono erogabili anche in ambiti sanitari. In tali ultimi ambiti, nel disciplinare le modalità e le frequenze di erogazione dei servizi di pulizia, l'Amministrazione dovrà considerare le aree di rischio in cui ciascun ambiente ricade, al fine di garantire un adeguato livello di servizio e di sanificazione degli ambienti stessi (sale operatorie, ambulatori, ecc...).

I termini e le definizioni di riferimento sono quelli riportati nel DM 7 luglio 1997, n° 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82 (2), per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione":

- attività di pulizia: "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza";
- attività di disinfezione: "quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni".

Tutte le metodologie e procedure dovranno comunque garantire:

- la disinfezione dei locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenuti;

DOCUMENTAZIONE

Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile.

RISCHI DA POSSIBILI INTERFERENZE*RISCHIO ELETTRICO*

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
Rischi da interferenze	Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.
<i>RISCHIO PER USO ATTREZZATURE</i>	
Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo delle proprie attrezzature e/o macchinari.
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della società appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede esaminata. In caso di manutenzione di attrezzature la società appaltatrice segue le seguenti regole: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta; - divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione; - divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature, da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.

RISCHIO GESTIONALI

Informazione dei lavoratori	I lavoratori di entrambe le società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.
Rischi da interferenze	Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede esaminata.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio dei lavori.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata. Rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

RISCHIO CHIMICO

Uso di sostanze pericolose	Il committente provvederà a redigere un documento di valutazione del rischio chimico. Le sostanze chimiche utilizzate presso la struttura sono essenzialmente prodotti per piccole pulizie (alcool, detersivi, etc) e toner o cartucce per stampanti e macchine fotocopiatrici. Sono stoccati una certa quantità di prodotti chimici, tali prodotti non vengono manipolati direttamente dai dipendenti e restano sempre chiusi nei loro contenitori originali. La società appaltatrice fa uso saltuario di sostanze chimiche. La maggior parte delle sostanze usate per la pulizia rientra tra quelle considerate pericolose. L'azione più comune che possono esercitare è quella irritante, da contatto o allergica, sulla pelle e/o sulle mucose o sugli occhi. Non devono essere reattive né tossiche e corrosive. Si raccomanda comunque l'uso dei guanti e grande attenzione nelle operazioni di travaso. a. Disinfettanti (usati soprattutto negli ambienti sanitari) b. Detersivi per pulizie generali c. Disincrostanti (si usano in particolare per i servizi igienici: la loro azione è forte e presentano un certo grado di pericolosità) d. Cere (usate in particolare per i pavimenti: presentano un basso livello di pericolosità)
Rischi da interferenze	Utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori,
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze tossiche. La società appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile della sede esaminata le eventuali misure di protezione da adottare.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	La società committente informa la società appaltatrice riguardo al rischio chimico presente delle sedi esaminate rendendo disponibile presso la sede esaminata il documento di valutazione del rischio chimico.

RISCHIO DA INVESTIMENTO E INCIDENTE STRADALE

Utilizzo di veicoli e macchine – accesso alle autorimesse e aree di sosta dei veicoli

Attenersi scrupolosamente al rispetto delle segnaletiche sui percorsi promiscui, segnalare la propria presenza durante le operazioni di pulizia con cartellonistica, indossare DPI ad alta visibilità.

Rischi da interferenze

Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.
 Incidenti originati da carenze strutturali o da comportamenti errati;
 infortuni generici nelle aree di carico, scarico, transito pedonale esterno.
 I fattori di analisi considerati sono adeguatezza di:
 segnaletica;
 vie di circolazione degli autoveicoli e dei mezzi pesanti,
 percorsi pedonali esterni ed interni;
 dislivelli dei percorsi (scale e rampe d'accesso);
 aree di parcheggio;
 piazzali di manovra;
 banchine di carico – scarico;
 pavimentazioni;
 visibilità ed illuminazione;
 caratteristiche sicurezza veicoli;
 corretta esecuzione interventi di manutenzione.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio dei lavori.

La società appaltatrice destina alle mansioni che prevedono l'utilizzo dei macchine e veicoli personale in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica e formati per lo svolgimento delle relative mansioni.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente cura la cartellonistica nelle aree di parcheggio e manovra dei veicoli.

Il committente cura la manutenzione dei dispositivi di allarme e segnaletica a bordo delle macchine operatrici.

Il committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenza

E' presente un piano di emergenza.

Sono presenti cassette del pronto soccorso.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

Rischi da interferenze

In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.

Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.

Uso di sostanze infiammabili.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La società appaltatrice ha l'obbligo di far osservare le seguenti disposizioni:

- non fumare sui luoghi di lavoro
 - non usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie
 - non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza,
-

estintori e idranti.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare.
La società committente rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. I posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.

Rischi da interferenze

Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...)
- obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere nell'area;
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;
- obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore; raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

La società committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice.
La società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata.
La società committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.

Mansione	Attività svolta	Rischi
<i>Addetti alle pulizie</i>	<i>Pulizie stanze e locali struttura</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rischi per infortunio e relative soluzioni - Rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche e relative soluzioni - Rischi da polveri e relative soluzioni - Rischi per esposizione ad agenti infettivi e relative soluzioni - Rischi da microclima e relative soluzioni - Rischi per stress e relative soluzioni

I rischi per infortunio più frequenti sono:

- Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...

Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...)

- Folgorazioni elettriche ed incendio

Questi rischi sono legati alla meccanizzazione del settore, in ambienti spesso umidi per le operazioni di lavaggio

- Tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni.

Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi, per la presenza non vista di materiale tagliente.

- Caduta di pesi

Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.

- Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale.

Gran parte dei prodotti di pulizia rientra tra le sostanze nocive. I rischi più frequenti riguardano l'apparato cutaneo. Le malattie della pelle più comuni sono:

- Dermatiti irritative (bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi).

Sono spesso provocate da:

- a) dal contatto con sostanze detergenti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo le difese naturali della pelle (come il sapone) o da sostanze che sono direttamente irritanti
- b) per immersione prolungata nell'acqua.

- Dermatiti allergiche da contatto

Sono provocate prevalentemente dal contatto con:

- a) metalli (nichel, cromo, cobalto)
- b) additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma
- c) principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi.

- Altri danni comuni sono:

- a) infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...)
- b) intossicazioni per ingestioni accidentali
- c) cefalea.

Mansione	Attività svolta	Rischi
<i>Addetti al Servizio di Minuta Manutenzione</i>	<i>Facchinaggio – trasporti nell'ambito del territorio – pulizia delle aree verdi e aree pubbliche – vuotatura cestini sul territorio – giardinaggio – piccola manutenzione di strade e strutture</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Rischi per infortunio e relative soluzioni - Rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche e relative soluzioni - Rischi da polveri e relative soluzioni - Rischi per esposizione ad agenti infettivi e relative soluzioni - Rischi da microclima e relative soluzioni - Rischi per stress e relative soluzioni
<p>I rischi per infortunio più frequenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture... <p>Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Folgorazioni elettriche ed incendio <p>Questi rischi sono legati alla meccanizzazione del settore, in ambienti spesso umidi per le operazioni di lavaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tagli , con conseguenti ferite ed eventuali infezioni. <p>Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi, per la presenza non vista di materiale tagliente, utilizzo di utensili, maneggio di materiale ferroso, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Caduta di pesi <p>Sono spesso collegate alle operazioni di movimentazione di carichi, attrezzature, arredi, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale. ➤ Investimento o incidente stradale, connesso all'utilizzo di macchine e veicoli da parte del personale con il quale si trova ad operare. 		

RISCHIO CADUTA, INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA OGGETTI DALL'ALTO

I rischi per infortunio più frequenti sono:

- Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...
- Scivolamento - Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza (per esempio per la lavatura dei vetri...)
- Inciampo - Sono spesso causate da pavimenti sconnessi, cavi liberi,
- Caduta di pesi (Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario.)
- Cadute

RISCHI DA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE APPALTATRICI

Presenza di altre imprese	E' possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro
Rischi da interferenze	Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori. La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente e delle altre imprese eventualmente presenti.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il committente informa le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi.

Il committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

RISCHIO RUMORE

Fonti di rumore

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore nei locali è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal D.lgs. 81/08, trattandosi prevalentemente di attività di ufficio.

Rischi da interferenze

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.

La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

RISCHIO BIOLOGICO

Rischio biologico

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata.

Rischi da interferenze

Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

COSTI DELLA SICUREZZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati costi aggiuntivi relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza quantificata forfettariamente nella percentuale del 3%, del costo della manodopera stimata.

I costi della sicurezza devono essere quantificati da parte degli operatori economici e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione ai servizi oggetto del presente documento, i costi, indicativamente, riguardano:

- a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per motivi specifici di sicurezza;
- b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva;

NOTA FINALE

Si allega al presente documento il DVR dei Comuni di Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana depositati dal RSPP attualmente in carica.

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs.81/08.

Società Committente	Società appaltatrice
Datore di Lavoro	Datore di Lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione